

In carta libera a sensi degli artt. 19 e 27 bis della Tabella allegato "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.

N. **609** del Repertorio

N. **415** Raccolta.

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MISTA

REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno di martedì ventisei gennaio duemilasedici

26 gennaio 2016

In Lecco e nel mio studio posto in Vicolo della Torre n. 15.

Avanti a me **Dott.ssa DANIELA RIVA Notaio** residente in Lecco,

iscritto presso il Collegio Notarile di Como e Lecco

sono personalmente comparsi i signori:

FOGNINI Don DIEGO nato a Morbegno il giorno 10 novembre 1952,

residente a Val Masino Via Chiesa n. 3, italiano, codice fi-

scale FGN DGI 52S10 F712S, il quale dichiara di intervenire al

presente atto in proprio nonché nella sua qualità di Presiden-

te del Comitato Direttivo e legale rappresentante, in nome e

per conto dell'Associazione riconosciuta:

"LA CENTRALINA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominata anche "LA CENTRALINA - ONLUS" con se-

de legale in Civo Località San Bello, codice fiscale

91002490141 iscritta nel registro delle Persone giuridiche

presso la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Son-

drio, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361

domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione ed

a quanto infra autorizzato giusta Verbale del Comitato Direttivo del 14 dicembre 2015 che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "A"

SGUALDINO GIUSEPPE nato a Sondrio il giorno 16 luglio 1964, residente a Albosaggia Via Piavanini n. 30/A, italiano, codice fiscale SGL GPP 64L16 I829F

PAROLINI ROBERTA nata a Varallo il giorno 16 maggio 1980, residente a Talamona Via San Giorgio n. 1110, italiana, codice fiscale PRL RRT 80E56 L669N

RIVA RAFFAELLA nata a Teglio il giorno 22 giugno 1954, residente a Chiuro Via IV Novembre n. 33, italiana, codice fiscale RVI RFL 54H62 L084H

BONSI ANGELA nata a Rossa il giorno 18 marzo 1954, residente a Talamona Via San Giorgio n. 1110, italiana, codice fiscale BNS NGL 54C58 H577Y

BRACCHI GIAMPIETRO nato a Sondrio il giorno 21 luglio 1954, residente a Chiuro Via IV Novembre n. 33, italiano, codice fiscale BRC GPT 54L21 I829T

GAMBETTA GIOACCHINO nato a Cosio Valtellino il giorno 4 gennaio 1948, residente a Cosio Valtellino Via Statale n. 237, italiano, codice fiscale GMB GCH 48A04 D088Z

VENUTO SIMONA nata a Morbegno il giorno 11 novembre 1977, residente ad Ardenno Via Cuchin n. 9, italiana, codice fiscale VNT SMN 77S51 F712Z

della cui identità personale sono io Notaio certo.

Indi

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Viene costituita tra l'Associazione riconosciuta **"LA CENTRALINA - ONLUS"**, come sopra rappresentata, ed i signori **FOGNINI Don DIEGO, SGUALDINO GIUSEPPE, PAROLINI ROBERTA, RIVA RAFFAELLA, BONSI ANGELA, BRACCHI GIAMPIETRO, GAMBETTA GIOACCHINO** e **VENUTO SIMONA** una società cooperativa sociale mista con sede in Civo, denominata:

"SI PUO' FARE Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S."

che sarà retta dallo statuto, che previa lettura ed approvazione, firmato dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111-ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile i comparenti dichiarano che l'attuale indirizzo è in Località San Bello.

2) La Cooperativa, conformemente all'Art. 1 della Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate:

A) alla gestione di servizi sanitari, socio-sanitari, educativi e sociali ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91;

B) allo svolgimento di attività diverse, agricole, industria-

li, commerciali o di servizi, ai sensi della lett. b) della Legge 381/91, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91.

Le attività riguarderanno il sostegno alla formazione ed all'inserimento lavorativo di portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, ex degenti di Istituti Psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e qualsiasi altra forma di emarginazione prevista dalla Legge 381/91 e sue successive modificazioni.

Le attività riguarderanno inoltre la gestione di servizi sanitari, sociali, assistenziali e educativi rivolti ad anziani, minori, disabili fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti e alcool dipendenti e ad ogni altra categoria di persone svantaggiate.

Lo scopo sarà concretizzato attraverso la gestione ed il collegamento coordinato e funzionale delle attività definite nell'art. 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991.

Comunque, dette attività di tipo a) e di tipo b), pur avendo una connessione tra di loro, verranno gestite distintamente dal punto di vista amministrativo, al fine delle agevolazioni fiscali, contributive dei relativi settori in questione.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, intende cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci, la gestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di

nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4 dello Statuto Sociale sopra allegato sotto la lettera "B".

La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della Società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.

La Società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

A norma dell'Art. 2514 c.c., la cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente e, quindi, troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Conseguentemente la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'Art. 2513 c.c., cooperativa a mutualità prevalente ex Art. 111 septies Dis. Att. c.c.

3) Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita nell'articolo 3 dello Statuto Sociale, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa può svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie, sanitarie e/o sociali:

A) ai sensi dell'Art. 1 comma 1 lettera a) della Legge 381/1991:

1) attivazione di servizi di riabilitazione terapeutica, strutture residenziali e semi-residenziali, servizi integrati per residenze protette ed RSA, nonché altre iniziative per l'accoglienza e la socializzazione, il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;

2) attivazione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione;

3) attività e servizi per l'infanzia e l'adolescenza quali asili nido, ludoteche e spazi bimbi e altre strutture ludico-ricreative, centri vacanze e campi scuola e ogni altra attività didattico-ricreativa e culturale volta alla crescita, alla prevenzione, allo sviluppo psicofisico e al recupero dei bambini e degli adolescenti;

4) servizi di assistenza e sostegno finalizzati all'inserimento sociale e lavorativo a favore degli immigrati;

5) assistenza domiciliare sanitaria e attività infermieristica;

6) attività di accompagnamento, trasporto socio-sanitario e segretariato sociale;

7) gestire scuole e impianti per il recupero e l'integrazione di portatori di handicap;

8) organizzazione e gestione di corsi di formazione, attività seminariali, convegni e ogni altra attività per l'aggiornamento e la qualificazione professionale nelle materie attinenti le attività sociali

9) aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato ed indeterminato, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali;

10) gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili;

11) gestire servizi sportivi, ricreativi, culturali, museali,

didattici e di animazione ivi compresa la realizzazione di supporti di qualsiasi tipo rivolti alla comunità in generale;

12) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi qualsiasi attività finalizzata all'inserimento di soggetti svantaggiati;

13) gestione di attività di prevenzione rivolta al territorio.

B) ai sensi dell'Art. 1 comma 1 lettera b) della Legge 381/1991, avvalendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381:

1) attività connesse alla gestione agraria e forestale di terreni, mediante l'esecuzione di lavori e servizi attinenti all'uso, alla difesa, alla custodia ed alla valorizzazione del suolo, dell'ambiente e del paesaggio quali la viabilità agro-silvo-pastorale e relativa segnaletica, la pulizia dei fondi, la prevenzione boschiva, la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica;

2) attività connesse alla gestione di sorgenti, corsi e bacini d'acqua, d'invasi artificiali e punti d'abbeverata, compreso la realizzazione d'opere di captazione, regimazione, manutenzione e l'effettuazione di pulizie di soglie, sponde e spiagge, di condutture e fossati ad uso civile o irriguo;

3) attività connesse alla gestione, florovivaistiche e forestali, d'orti botanici ed essenze autoctone, d'erbe officinali e impianti ortofrutticoli, con particolare attenzione alla va-

lorizzazione delle coltivazioni locali e piccoli frutti, anche con l'introduzione di metodi d'agricoltura biologica;

4) attività connesse alla gestione di aree verdi, urbane ed extraurbane, compreso prati, boschi, orti, giardini, parchi, aree a verde pubblico e attrezzato;

5) attività connesse alla gestione di piccoli impianti per la produzione di compost proveniente dal rifiuto verde derivato e recuperato dalle attività di gestione del verde e dei boschi;

6) attività connesse alla gestione d'allevamenti equini, bovini, ovini, caprini, suini, avicunicoli, apistici e qualsivoglia allevamento zootecnico con particolare riguardo alla valorizzazione delle razze locali minacciate d'estinzione;

7) attività agrituristiche e di turismo rurale compreso il maneggio e l'ippoterapia e onoterapia, la gestione di esperienze di vita agricolo-contadina mediante campi scuola a carattere ambientale, naturalistico e ecologico;

8) attività di raccolta, trasformazione, conservazione, dei prodotti derivati dagli allevamenti, dalle coltivazioni e dall'attività agrosilvopastorale in genere;

9) attività di recupero e di valorizzazione delle attività artigianali tradizionali;

10) attività connesse alla gestione di strutture turistiche a carattere ricettivo o di somministrazione d'alimenti e bevande, nonché d'ogni altra struttura con carattere animativo, culturale e del tempo libero anche al fine di favorire il tu-

rismo sociale e scolastico;

11) apertura di punti vendita occasionali o negozi permanenti per la commercializzazione e la vendita di prodotti alimentari o artigianali di produzione propria, anche derivanti dalle produzioni con scopo ergoterapeutico e riabilitativo o acquistati da terzi;

12) attività connesse all'organizzazione d'escursioni, compreso la formazione e l'impiego di guide ambientali, su percorsi e itinerari turistici a carattere didattico-storico-naturalistico, da attuarsi a piedi o in barca, in bicicletta, a cavallo e con l'asino, predisponendo e gestendo i relativi servizi di noleggio;

13) attuare la promozione l'organizzazione di attività educative e sociali, sportive e ricreative, terapeutiche e riabilitative, anche in collaborazione con enti pubblici/privati e organismi del territorio, rivolte alle scuole d'ogni ordine e grado con il supporto a secondo dei casi, di materiale didattico, informativo e di documentazione;

14) attività di gestione di parchi, palestre e altri impianti sportivi, aree di rilevanza ambientale o naturalistica e quanto altro possa contribuire al miglioramento della salute fisica e psichica ed alla elevazione intellettuale e morale dell'uomo;

15) attività connesse alla ricerca storica, degli usi, dei costumi e delle tradizioni locali; del patrimonio culturale e

naturale, organizzando e gestendo iniziative e progetti, luoghi e ambienti, per la promozione, la valorizzazione, la conservazione e la conoscenza del territorio, sia naturale che antropizzato;

16) attività di riordino di documenti contabili e di archivio, servizi di segreteria, servizi bibliotecari e di biblioteconomia;

17) attività di studio e verifica dei bisogni territoriali;

18) attivare e gestire in proprio o per conto terzi laboratori ergoterapici;

19) attività connesse all'assunzione di lavori di pulizia in generale, comprendendo in ciò lo spazzamento, la pulizia e il riordino di strade, piazze, cortili e aree pubbliche e private;

20) attività di gestione di officine di riparazione di automezzi e mezzi agricoli e non.

21) lo svolgimento d'attività produttive e commerciali coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale sopra enunciati, quali in modo esemplificativo l'assemblaggio, l'imballaggio e l'etichettatura delle merci, contribuendo alle stesse una valenza educativa e terapeutica;

22) la conduzione di piattaforme e isole ecologiche, compresa la raccolta, il trasporto, la separazione, la cernita e la vendita di materiali riciclabili;

23) il trasporto persone conto terzi.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

1) - istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

2) - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

3) - dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

4) - concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

5) - favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con

creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Ai fini della realizzazione delle attività sopra descritte e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (in conformità all'art.11 D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, cioè nei limiti previsti dalle vigenti norme di Legge e secondo i criteri stabiliti dal C.I.C.R.), finanziamenti con obbligo di rimborso.

La modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria e ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso soci.

Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico, precisandosi che si considerano nei confronti del pubblico anche le operazioni nei confronti dei soci quando ne siano iscritti alla cooperativa più di 50.

La Cooperativa non potrà:

- esercitare nei confronti del pubblico alcun tipo di attività finanziaria riservata agli intermediari di cui all'art.106 del D.Lgs. 385/93 (assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti, prestazione di servizi di pagamento, intermediazione in cambi);

- raccogliere il risparmio tra il pubblico, né svolgere attività e compiere operazioni di carattere fiduciario e servizi di investimento, ritenendosi in ogni caso escluso lo svolgimento delle attività di cui alle Leggi n.1/1991, 197/1991 e 108/1996, D.Lgs 415/1996 e D.Lgs. 58/1998.

- esercitare attività riservate dalla Legge 24 giugno 1997 n.196 ("Norme in materia di promozione dell'occupazione") ai soli soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

4) Ciascun socio dichiara di sottoscrivere una quota di Euro 100,00 (cento virgola zero zero), per un totale di Euro 900,00 (novecento virgola zero zero).

Il capitale iniziale sottoscritto è pertanto di Euro 900,00 (novecento virgola zero zero).

I Componenti, anche come sopra rappresentati, dichiarano di avere già versato, in contanti, l'importo delle quote sottoscritte a mani del Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione.

5) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al

Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;

b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;

c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero) complessivi, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) versamento della tassa di ammissione a titolo di rimborso per le spese di istruttoria della domanda di ammissione, qualora prevista;

e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

La domanda di ammissione da parte del socio persona giuridica dovrà contenere:

1) denominazione o ragione sociale, sede, attività;

2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;

3) caratteristiche ed entità degli associati;

4) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere;

5) versamento della tassa di ammissione a titolo di rimborso

per le spese di istruttoria della domanda di ammissione, qualora prevista;

6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

Il consiglio d'amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui allo statuto sopra allegato e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo

all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra elencati.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

6) I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione - ed in nessun caso restituibile - e sottoscrivere la quota di cui alla lettera c) o al punto quattro dell'art. 6 dello Statuto Sociale.

Essi sono obbligati, inoltre:

a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dall'art. 29 dello Statuto Sociale;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, se-

condo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

d) al versamento del sovrapprezzo, qualora previsto, come determinato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea dei soci.

Le previsioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci cooperatori.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione (questo limite non si applica ai soci persone giuridiche di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 91 n. 381)

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svol-

gimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

7) Oltre che nei casi previsti della Legge, può recedere il socio cooperatore:

a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e dello Statuto allegato, legittimo il recesso.

Il recesso del socio sovventore e del socio finanziatore è consentito nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma del C.C., nonché, se trattasi di persona giuridica, in caso di liquidazione volontaria o coatta della società o di fallimento.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

8) Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del

rapporto societario l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali;

b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;

c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 dello statuto sociale, testè allegato;

f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo in-

degno di appartenere alla Cooperativa;

g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;

h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;

i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto.

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

La causa di esclusione di cui al punto e) non si applica ai soci sovventori ed ai soci diversi dalle persone fisiche.

9) Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n° 904;

b) il tre per cento e comunque per una quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del

movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;

c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici di cui al terzo comma dell'articolo 2536 del Codice Civile;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare in ogni caso la misura massima consentita dalle vigenti norme di legge in materia di requisiti mutualistici per le società cooperative, attualmente pari agli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentata di 2,5 punti, ragguagliati al capitale effettivamente versato;

e) nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo che compete ai soci finanziatori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per gli altri soci, fermi restando i limiti di legge per la misura massima di tali dividendi, ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dallo Statuto;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito delle quote e/o azioni sottoscritte e versate dai soci, nel tassativo limite massimo della

variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'art. 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'art. 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278b (Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici) e/o ad incremento della quota di capitale conferito ai sensi della legge 142/01, art.3, comma 2 lett. b), fatta salva la qualificazione dei ristorni come costi di esercizio;

h) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alla lettera c), d), e), f), g) ed h) che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

10) La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà

essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2016.

11) L'amministrazione della cooperativa è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i soci signori:

- FOGNINI Don DIEGO, sopra generalizzato - Presidente

- SGUALDINO GIUSEPPE, sopra generalizzato - Vice-Presidente

- VENUTO SIMONA, sopra generalizzata - Consigliere

- "LA CENTRALINA - ONLUS" persona giuridica, sopra generalizzata - Consigliere, nella persona della signora GIOVANNONI MICHELA nata a Morbegno il giorno 26 febbraio 1969, residente in Cosio Valtellino Via Giovannoni n. 8, codice fiscale GVN MHL 69B66 F712N, già designata dal Comitato Direttivo con decisione del 14 dicembre 2015, sopra allegata sotto la lettera "A".

Al Consiglio di Amministrazione così nominato, che rimarrà in carica per tre esercizi e scadrà alla data nella quale la decisione dei soci approverà il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione così come previsto dall'articolo 39 dello statuto.

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor FOGNINI Don DIEGO, sopra generalizzato.

12) Per quanto possa occorrere i signori:

FOGNINI Don DIEGO dichiara di essere celibe.

SGUALDINO GIUSEPPE dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni.

PAROLINI ROBERTA dichiara di essere nubile.

RIVA RAFFAELLA dichiara di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni.

BONSI ANGELA dichiara di essere vedova.

BRACCHI GIAMPIETRO dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni.

GAMBETTA GIOACCHINO dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni.

VENUTO SIMONA dichiara di essere nubile.

13) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor FOGNINI Don DIEGO dà atto e mi dichiara di aver ricevuto da parte di ciascun socio il versamento in contanti dell'intera quota sociale sottoscritta, cosicchè l'intero importo del capitale sottoscritto viene versato in data odierna nelle casse sociali.

14) I componenti autorizzano il Presidente del Consiglio di amministrazione ad apportare al presente atto costitutivo ed allegato statuto le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese ed all'albo delle società cooperative.

15) Le spese e imposte del presente atto, annesse e dipenden-

ti, ammontanti ad Euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero) circa sono a carico della Cooperativa.

Di questo atto io Notaio ho dato lettura in un con l'allegato "B" ai comparenti che lo hanno approvato e confermato e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 17,10 (ore diciassette e minuti dieci).

Omessa la lettura dell'allegato "A" per volontà dei comparenti.

Consta di sette fogli stampati con mezzi elettromeccanici da persona di mia fiducia per ventisette intere facciate e parte della presente ventottesima facciata.

F.TO: FOGNINI DIEGO

F.TO: SGUALDINO GIUSEPPE

F.TO: ROBERTA PAROLINI

F.TO: RAFFAELLA RIVA

F.TO: BONSI ANGELA

F.TO: GIAMPIETRO BRACCHI

F.TO: GAMBETTA GIOACCHINO

F.TO: SIMONA VENUTO

L.S. F.TO: RIVA DANIELA NOTAIO